

Dalla Segreteria Nazionale

**BUONAUSCITA:
TERMINI PAGAMENTO PER PERSONALE COMPARTO SICUREZZA
Circolare INPS n.73 del 5 giugno 2014**

CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER INABILITA' O PER DECESSO

105 gg dalla cessazione

CESSAZIONE PER LIMITI DI ETA'

105 gg dalla cessazione

- 53 anni età e massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento maturata entro il 12/8/2011
- 40 anni di anzianità contributiva utile maturata al 18 agosto 2011 -

6 mesi dalla cessazione

- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 2013
- 40 anni di anzianità contributiva utile maturati al 31 dicembre 2013 - dal 1 gennaio 2013 + 3 mesi
- 53 anni (fino al 31 dicembre 2013) e 3 mesi di età massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 31 dicembre 2011.

12 mesi dalla cessazione

- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati dopo 01/01/2014
- 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile maturati dal 01 gennaio 2014
- 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (al 31 dicembre 2011) maturata dal 1 gennaio 2014.

CESSAZIONE PER DIMISSIONI

105 gg dalla cessazione

- 40 anni di anzianità contributiva utile maturati al 12 agosto 2011
- 53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 12 agosto 2011.

6 mesi dalla cessazione

- 40 anni anzianità contributiva utile maturati dal 13 agosto 2011 al 31 dicembre 2011
- 53 anni (fino al 31 dic. 2013) e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturati dal 13 agosto 2011 al 31 dicembre 2011.

24 mesi dalla cessazione

- 57 e 3 mesi età e 35 anzianità
- 40 e 3 mesi anzianità
- 53 e 3 mesi età

Dal 1 gennaio 2014 e massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza al 31 dicembre 2011.



PAGAMENTO INTERESSI

INPS pagherà gli interessi dopo 3 mesi da aggiungere ai termini sopra indicati (6-12-24 mesi)

MODALITA PAGAMENTO dal 1 gennaio 2014

Unico importo se ammontare complessivo lordo è pari o inferiore ai 50000 euro;

Due importi se ammontare complessivo lordo è superiore ai 50000 euro ma inferiore ai 100.000 euro. La prima somma liquidata è pari a 50000 euro . la seconda somma rimanente verrà liquidata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto del pagamento.

Tre importi se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 euro . La prima somma è pari a 50.000 euro , la seconda è pari al 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO MULTIPLICATORE (art.3 comma 7 D.lvo 165/1997)

Per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o parte con il sistema contributivo la pensione sarà calcolata con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio.

SUL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO SEI SCATTI(art 4 D.Lvo 165/1997)

Applicabile solo ai limiti di età, inabilità e decesso

Roma, 19 giugno 2014